

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 013/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma 23 luglio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELL'A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA SIG. STRIPPOLI MASSIMO SEGUITO GARA APULIA TRANI/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 18.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 21.3.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Apulia Trani di Trani (Barletta-Andria-Trani) annulla la sanzione inflitta.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CALCIATORE BUENO ARDITE RAMON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LUPARENSE C5/KAOS REGGIO EMILIA DEL 29.4.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 843 del 2.5.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bueno Ardite Ramon riduce la sanzione inflitta al presofferto.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniela Morgante, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**3. RICORSO DELL'A.S.D. VIS AFRAGOLESE 1944 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORILLO SALVATORE SEGUITO GARA OMNIA BITONTO/VIS AFRAGOLESE DEL 10.06.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 324 dell'11.06.2018)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vis Afragolese 1944 di Afragola (Napoli).  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELL'U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 E DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES RECANATESE/SEREGNO DEL 16.6.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 18.6.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza-Brianza)  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma 23 luglio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini